

REPUBBLICA ITALIANA



*Regione Siciliana*

Palermo, li 25 MAG. 2017

DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA  
E DEL PERSONALE

DIPARTIMENTO REGIONALE DEGLI AFFARI  
EXTRAREGIONALI

Prot. n. 60417

OGGETTO: Linee guida sulle procedure di presentazione delle candidature ai bandi per Esperto Nazionale Distaccato (END), per Esperto Nazionale in Formazione Professionale (ENFP) e di partecipazione ad END - ENFP e a tirocini presso le Istituzioni, gli Organi ed Organismi dell'Unione Europea.

Trasmessa via PEC

A tutti i Dipartimenti regionali, Uffici equiparati, Uffici speciali ed Uffici alle dirette dipendenze del Presidente della Regione  
LORO SEDI

e, p.c.

All'On. le Presidente della Regione Siciliana  
All' On.le Assessore Autonomie Locali e Funzione Pubblica  
Agli Assessori regionali  
LORO SEDI

All'Area Affari Generali  
Dipartimento Funzione Pubblica e del Personale  
SEDE

Con le presenti linee guida il Dipartimento degli Affari Extraregionali (di seguito DAE) ed il Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale (di seguito DFPP) della Regione Siciliana intendono, di concerto, fornire un sintetico quadro degli istituti in oggetto ed indicare ai propri dipendenti a tempo indeterminato, con esclusione di quelli delle gestioni speciali, l'iter procedurale da seguire per la partecipazione ai bandi di Esperto Nazionale Distaccato (END), di Esperto Nazionale in Formazione Professionale (ENFP) e dei Tirocini di breve durata presso le Istituzioni, gli Organi ed Organismi dell'Unione Europea.

La Regione Siciliana favorisce ed incentiva le esperienze del proprio personale presso le Istituzioni, gli Organi ed Organismi dell'Unione Europea.

I suddetti bandi vengono pubblicati dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (di seguito MAECI).

Il DAE provvede alla loro diffusione mediante una comunicazione ai rami dell'Amministrazione nonché alla pubblicazione nel sito istituzionale della Regione Siciliana.

## **1. QUADRO NORMATIVO GENERALE.** Di seguito il quadro normativo di riferimento:

- *"Decisione della Commissione delle Comunità Europee C(2008)6866 del 12.11.2008 relativa al regime applicabile agli esperti nazionali distaccati ed agli esperti nazionali in formazione professionale presso i servizi della Commissione"*.
- *"Decisione (UE) 2015/1027 del Consiglio del 23.06.2015 relativa al regime applicabile agli esperti nazionali presso il segretariato generale del Consiglio e che abroga la decisione 2007/CE"*;
- *art.32 del D.L.vo 30 marzo 2001 n.165, (Testo Unico sul pubblico impiego) modificato dall'art 21 della legge n. 234 del 24 dicembre 2012 recante "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea"*;
- *Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30.10.2014, n. 184 - "Regolamento di attuazione relativo ai distacchi di personale della pubblica amministrazione presso l'Unione Europea, le organizzazioni internazionali o Stati esteri"*;
- *"Direttiva per la razionalizzazione ed il rafforzamento dell'Istituto dell'Esperto Distaccato (END) presso le Istituzioni dell'Unione Europea" del 03.08.2007;*
- *Statuto dei funzionari della Comunità Europea.*

Per i distacchi END presso le altre Istituzioni, Organi, e Organismi dell'UE la normativa di riferimento è di volta in volta pubblicata insieme al bando. Generalmente, tali normative sono similari alla sopracitata Decisione C(2008)6866 del 12.11.2008.

L'art. 288 del *"Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea"* stabilisce che le Decisioni dell'U.E. sono obbligatorie, in tutti i loro elementi; qualora designano i destinatari esse sono obbligatorie soltanto nei confronti di questi.

L'Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana, con parere prot. n. 22393/116.11.16 del 03.11.2016, ha precisato che la normativa di riferimento suindicata è direttamente applicabile nell'ordinamento regionale senza necessità di recepimento; *"L'istituto de quo ha, pertanto, copertura normativa europea, nazionale e regionale, non è incluso tra le materie riservate alla contrattazione collettiva, e non può trovare ostacolo in disposizioni dei CCRL vigenti."*

Tutta la documentazione suddetta è consultabile nel sito web istituzionale della Regione Siciliana, dove altresì potrà essere visionato il documento annuale *"Guida END"* elaborato dal CLENAD (Comité de Liaison des Experts Nationaux Détachés a cui fanno parte di diritto tutti gli esperti nazionali dal primo giorno di distacco sino alla conclusione dello stesso) che fornisce agli aspiranti END informazioni riguardo alle azioni da intraprendere prima del loro distacco ed informazioni pratiche per facilitarne l'inserimento personale e professionale nelle città e nelle Istituzioni Europee.

## **2. END - ESPERTI NAZIONALI DISTACCATI**

L'Amministrazione regionale può distaccare i propri dipendenti, come in premessa individuati, quali END nel limite massimo del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato all'inizio di ogni anno, con arrotondamento all'unità superiore.

In particolare, i dipendenti dell'Amministrazione regionale possono essere destinati a prestare temporaneamente servizio presso il Parlamento Europeo, il Consiglio dell'Unione Europea, la Commissione Europea, le altre Istituzioni e gli altri Organi e Organismi dell'Unione Europea, incluse le Agenzie, in qualità di esperti nazionali distaccati ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, come sostituito dal comma 2 dell'art. 21 *"Esperti nazionali distaccati"* della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

I distacchi in argomento sono disciplinati dal *"Regolamento di attuazione relativo ai distacchi di personale della pubblica amministrazione presso l'Unione Europea, le organizzazioni internazionali o Stati esteri"* emanato con il suindicato D.P.C.M. n.184/2014.

## 2.1 REQUISITI

Per essere distaccato quale END presso le Istituzioni gli Organi ed Organismi dell'Unione Europea, bisogna possedere, alla data di presentazione della candidatura:

a) un'anzianità di servizio maturata presso l'Amministrazione regionale pari ad almeno dodici mesi ed aver maturato un'esperienza professionale di almeno tre anni a tempo pieno nell'esercizio di funzioni amministrative, scientifiche, tecniche di consulenza o di supervisione equivalenti a quelle dei gruppi di funzioni di Administrator (AD) o Assistant (AST - quest'ultimo viene preso in considerazione solo per profili altamente specialistici) quali definiti dallo Statuto dei funzionari della Comunità Europea, nonché dal regime applicabile agli altri agenti della Comunità;

b) conoscenza approfondita di una delle lingue dell'Unione Europea ed una conoscenza soddisfacente di un'altra lingua comunitaria, nella misura necessaria alle funzioni da svolgere.

La partecipazione ai bandi per END è riservata ai dipendenti regionali del Ruolo Unico della Dirigenza e del comparto non dirigenziale categoria "D" Funzionario Direttivo o categoria "C" Istruttore Direttivo, in possesso dei suddetti requisiti e di quelli previsti dai bandi.

## 2.2 PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Per potere presentare la candidatura il dipendente dovrà essere in possesso del nulla-osta rilasciato dal Dirigente Generale del Dipartimento, dell'Ufficio Speciale o equiparato ove presta servizio, il quale dovrà valutare l'opportunità dal punto di vista organizzativo e l'interesse dell'Amministrazione al distacco del dipendente come END.

Le domande di partecipazione ai bandi, corredate della documentazione prevista, nulla-osta, domanda di partecipazione, curriculum vitae in formato europeo redatto in lingua inglese e/o francese, dovranno essere trasmesse al Servizio 3° - "Coordinamento di attività di Internazionalizzazione" del DAE, "punto di contatto" della Regione Siciliana con il MAECI, all'indirizzo di posta elettronica [servizio3.dae@regione.sicilia.it](mailto:servizio3.dae@regione.sicilia.it) inderogabilmente almeno cinque giorni lavorativi antecedenti la data di scadenza del bando. Le domande pervenute oltre il predetto termine e/o incomplete della documentazione richiesta non verranno prese in considerazione.

Il Servizio 3 del DAE, verificata la completezza della documentazione, inoltrerà la domanda al MAECI entro i termini di scadenza del bando, informandone per conoscenza l'interessato, il Dipartimento, Ufficio speciale o equiparato di appartenenza del candidato.

## 2.3 DISTACCO

In caso di selezione del candidato, a seguito di comunicazione da parte del MAECI, il Servizio 3 del DAE notificherà l'avvenuto accoglimento dell'istanza all'interessato, al Dipartimento, Ufficio speciale o equiparato di appartenenza e al Servizio 3 del DFPP. Il dipendente selezionato è tenuto a trasmettere tempestivamente al Servizio 3° del DAE, al Servizio 3° "Gestione giuridica del personale a tempo indeterminato" per i connessi adempimenti di competenza, nonché al Servizio 5° "Reclutamento, trasferimenti e mobilità" del DFPP, tutta la documentazione e le comunicazioni che eventualmente gli perverranno direttamente dall'Istituzione europea relative all'avvenuta selezione.

Il Servizio 5° del DFPP, acquisita la predetta documentazione, predisporrà il relativo provvedimento di distacco a firma del Dirigente Generale del DFPP, che verrà trasmesso al dipendente, al Dirigente Generale del Dipartimento, Ufficio speciale o equiparato di appartenenza, ai competenti Servizi del DFPP, e per conoscenza al Servizio 3° del DAE.

La durata del distacco dell'END è indicata nel bando, in genere è compresa tra un minimo di 6 mesi ed un massimo di 2 anni con la possibilità di rinnovare la durata per un altro biennio, pertanto al fine di valorizzare compiutamente l'esperienza dell'END e garantire, altresì, all'Amministrazione un ritorno in termini di trasmissione delle competenze non troveranno accoglimento le domande di partecipazione ai bandi del personale che sarà collocato in pensione entro i successivi 3 anni dal termine del distacco. Durante il distacco il funzionario resta alle dipendenze della propria amministrazione di origine, che ne garantisce la retribuzione economica, gli oneri contributivi, previdenziali e assicurativi obbligatori e lo svolgimento della carriera professionale.

Nel caso di partecipazione di dirigenti contrattualizzati, attesa la lunga durata dell'END, si avrà la risoluzione del contratto e la eventuale sottoscrizione di un nuovo contratto di studio.

Nel caso di partecipazione di personale del comparto non dirigenziale, per il periodo di durata dell'END sarà corrisposta la quota del piano di lavoro qualora l'attività svolta sia coerente con quella del piano di lavoro del Dipartimento, Ufficio speciale o equiparato di appartenenza. La Decisione C (2008)6866 del 12/11/2008, prevede che l'END abbia diritto, per l'intera durata del distacco, ad una indennità di soggiorno giornaliera e ad una indennità di soggiorno mensile, che in nessun caso vanno considerate come una retribuzione corrisposta dall'UE.

Prevede altresì gli *"END senza spese"* per i quali la Commissione non paga alcuna indennità di cui ai capi III e VI né copre alcuna delle spese previste nella suddetta Decisione, tranne quelle connesse con l'esercizio delle loro funzioni durante il periodo di distacco, restando a carico del dipendente le spese connesse (viaggio, vitto, alloggio, etc.).

Il dipendente distaccato come END dovrà produrre mensilmente al Dipartimento, Ufficio speciale o equiparato di appartenenza, per il seguito di competenza, il prospetto analitico delle presenze e della tipologia delle assenze, vistato dall'Ufficio europeo dove presta servizio, corredato di eventuale documentazione giustificativa.

L'art.4, comma 1, del D.P.C.M. n.184/2014 prevede che, al termine del periodo di distacco, *"gli END e le amministrazioni di appartenenza riferiscono alla Presidenza e al Ministero sugli esiti del servizio prestato e sul raggiungimento delle priorità del sistema Paese nel settore in cui hanno operato"* pertanto, ai sensi del successivo comma 2 l'END dovrà mantenere i contatti con l'amministrazione di provenienza e con periodicità almeno annuale dovrà trasmettere al Dipartimento, Ufficio speciale o equiparato di appartenenza, al Servizio 3° del DAE, e al Servizio 16° "Formazione e qualificazione professionale del personale regionale" del DFPP una relazione sull'attività svolta, anche ai fini del successivo inoltro al Ministero e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, di quanto previsto al comma 1 dell'art.4. Ai fini della valutazione della performance individuale l'Amministrazione di appartenenza tiene conto delle relazioni annuali e di altri elementi di giudizio comunque disponibili, anche acquisiti presso l'UE (art.4 comma 3). Il Dipendente parteciperà agli incontri che l'Amministrazione regionale promuoverà negli ambiti attinenti il distacco come END.

L'esperienza maturata costituisce titolo preferenziale valutabile, a parità di altre condizioni, per l'accesso a posizioni economiche superiori o a progressioni, orizzontali o verticali, di carriera all'interno dell'Amministrazione regionale in relazione al periodo di effettivo servizio svolto all'estero, comunque non inferiore ad un anno continuativo, senza demerito (art. 9 comma 1). L'Amministrazione regionale terrà conto dell'esperienza maturata all'estero nell'assegnazione del dipendente al termine del distacco (art.9 comma 2).

Inoltre il dipendente distaccato dovrà attenersi a quanto previsto dall'art.10, del D.P.C.M. n.184/2014, relativo al comportamento del personale distaccato.

Il Servizio 3° del DAE, ai sensi del sopracitato Regolamento attuativo, aggiorna la banca dati costituita presso il MAECI con l'inserimento del Curriculum Vitae del personale che ha presentato la propria candidatura come END e, su segnalazione delle strutture di appartenenza, anche dei dipendenti in possesso dei requisiti previsti che chiedono di farne parte, tenuto conto che in futuro le candidature verranno selezionate tra quelle presenti nella banca dati.

### **3. ENFP - ESPERTI NAZIONALI IN FORMAZIONE PROFESSIONALE**

L'ENFP rientra in un programma di formazione che la Commissione Europea propone, a titolo gratuito, a beneficio di funzionari delle pubbliche amministrazioni centrali, regionali o locali dei Paesi membri con l'obiettivo di far loro acquisire una conoscenza delle politiche e dei metodi di lavoro della UE attraverso un'esperienza pratica del lavoro quotidiano nei vari Servizi, da utilizzare al rientro nell'amministrazione di appartenenza.

Agli esperti che vengono distaccati presso i servizi della Commissione delle Comunità Europee (e soltanto a loro ex art. 288 del *Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea*) si applicano le disposizioni di cui alla *"Decisione della Commissione delle Comunità Europee C(2008)6866 del 12.11.2008 relativa al regime applicabile agli esperti nazionali distaccati ed agli esperti nazionali in formazione professionale presso i servizi della Commissione"*.

L'ENFP può essere promosso anche dalle Agenzie della Commissione europea e, in tal caso, le norme applicabili sono quelle previste dall'apposita Decisione, relativa ai distacchi di esperti nazionali in formazione professionale, adottata dall'Agenzia interessata.

L'ENFP è assimilato all'END **senza spese**, pertanto la Commissione non eroga alcuna diaria, né indennità, né compenso ma rimborsa i costi di eventuali missioni che il funzionario dovesse effettuare nell'ambito del programma di formazione.

L'Amministrazione regionale garantisce soltanto la retribuzione e gli adempimenti contributivi, restando a carico del dipendente le altre spese connesse (viaggio, vitto, alloggio, etc.).

### 3.1 REQUISITI

Il dipendente, ai fini della candidatura quale ENFP dovrà possedere i requisiti richiesti dalla Commissione per la partecipazione al programma:

**a) qualifica:** essere funzionario delle pubbliche amministrazioni centrali, regionali o locali di livello corrispondente alla categoria Administrator (AD) dello "Statuto dei Funzionari della Comunità Europea", che richiede, per l'accesso, un diploma attestante una formazione universitaria completa di almeno tre anni;

**b) esperienza professionale:** avere alla data di presentazione della candidatura, un'anzianità di servizio presso l'Amministrazione regionale pari ad almeno dodici mesi. Le Direzioni Generali della Commissione accolgono funzionari la cui esperienza professionale sia coerente con le attività da svolgere presso la Commissione. Per tale motivo, nell'indicare sul modulo di candidatura (application form) le tre Direzioni Generali/Servizi preferiti per lo svolgimento del programma, si suggerisce di consultare il sito [http://ec.europa.eu/dgs\\_en.htm](http://ec.europa.eu/dgs_en.htm) che riporta l'ambito di attività delle singole Direzioni Generali/Servizi. Le preferenze espresse dal candidato non sono vincolanti per la Commissione che può decidere di assegnarlo a Direzioni diverse da quelle indicate;

**c) requisiti linguistici:** conoscenza approfondita di una delle lingue dell'Unione Europea ed una conoscenza soddisfacente di un'altra lingua comunitaria, nella misura necessaria alle funzioni da svolgere.

La partecipazione ai bandi per ENFP è riservata ai dipendenti regionali del Ruolo Unico della Dirigenza e del comparto non dirigenziale categoria "D" Funzionario Direttivo, in possesso dei suddetti requisiti.

Le candidature di funzionari che abbiano già beneficiato di un distacco in qualità di esperto nazionale o di un contratto lavorativo all'interno di un'istituzione o di un organo comunitario non vengono accolte.

### 3.2 PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE E SELEZIONE

Ai fini della presentazione delle candidature, l'iter procedurale da seguire è lo stesso di quello descritto per gli END al punto 2.1 del presente documento. Per il rilascio di nulla osta si raccomanda ai Dipartimenti, Uffici speciali o equiparati di valutare attentamente la coerenza tra le funzioni svolte dai candidati e le opzioni da essi indicate tra le Direzioni generali/Servizi della Commissione.

Nella considerazione che l'Amministrazione regionale potrà proporre un numero limitato di candidature (di volta in volta stabilito dal bando/avviso del MAECI) qualora pervenisse un numero di candidature maggiore a quello stabilito, si terrà conto dell'ordine cronologico di presentazione della candidatura, previa verifica della completezza della documentazione richiesta.

In caso di partecipazione di dirigenti contrattualizzati, il Dirigente Generale del Dipartimento, Ufficio speciale o equiparato di appartenenza attesterà, ove ritenuto opportuno, che l'Amministrazione continuerà ad assicurare, oltre al trattamento economico fondamentale anche la retribuzione di parte variabile, qualora gli obiettivi di cui all'incarico dirigenziale siano coerenti con le finalità dell'attività formativa e quindi perseguibili anche durante il periodo di distacco ENFP. Nel caso di partecipazione di personale del comparto non dirigenziale, per il periodo di durata della formazione, continuerà ad essere corrisposta la quota del piano di lavoro qualora il Dirigente Generale attesti che l'attività formativa ENFP sia in coerenza con gli obiettivi del piano di lavoro del Dipartimento, Ufficio speciale o equiparato di appartenenza.

La durata dell' ENFP, indicata nel bando, in genere è compresa tra un minimo di 3 mesi ed un massimo di 5 mesi e non può essere modificata né prorogata.

Il dipendente selezionato è tenuto a trasmettere tempestivamente al Servizio 3° del DAE, al Servizio 3° "Gestione giuridica del personale a tempo indeterminato" del DFPP per i connessi adempimenti di competenza, nonché al Servizio 5° "Reclutamento, trasferimenti e mobilità" del DFPP, tutta la documentazione e le comunicazioni che eventualmente gli perverranno direttamente dall' Istituzione europea relative all'avvenuta selezione.

Il Servizio 5° del DFPP, acquisita la predetta documentazione, predisporrà il relativo provvedimento a firma del Dirigente Generale del DFPP, che verrà trasmesso al dipendente, al Dirigente Generale del Dipartimento, Ufficio speciale o equiparato di appartenenza, ai competenti Servizi del DFPP, e per conoscenza al Servizio 3° del DAE. Il dipendente partecipante all'ENFP dovrà produrre mensilmente al Dipartimento, Ufficio speciale o equiparato di appartenenza, che provvederà all'invio ai competenti Servizi del DFPP, il prospetto analitico delle presenze e della tipologia delle assenze, vistato dall'Ufficio europeo dove presta servizio, corredato di eventuale documentazione giustificativa.

Il programma di formazione è organizzato con cadenza semestrale in genere nei mesi di marzo e ottobre.

Nel sito web istituzionale della Regione Siciliana, nella sezione dedicata al DAE, oltre ad essere reperibili i documenti relativi alla candidatura vengono pubblicate le comunicazioni relative alle posizioni aperte per ENFP.

#### 4. TIROCINIO DI BREVE DURATA

Si tratta di un programma di formazione istituito dalla Commissione Europea in favore dei funzionari delle pubbliche amministrazioni centrali, regionali o locali dei Paesi membri, consistente in una serie di visite e di presentazioni tenute da relatori di alto livello delle principali istituzioni dell'Unione Europea (Commissione, Consiglio, Parlamento Europeo, Corte di Giustizia, Comitato Economico e Sociale Europea, Comitato delle Regioni) e prevede l'affiancamento di un funzionario comunitario.

##### 4.1 REQUISITI

Per partecipare al programma occorrono i seguenti requisiti stabiliti dalla Commissione Europea:

- a) essere un "funzionario" della pubblica amministrazione centrale, regionale o locale di uno Stato membro;
- b) possedere una anzianità di servizio di almeno 6 mesi e massimo di 5 anni, alla scadenza del bando presso l'Amministrazione regionale;
- c) essere impiegati con una qualifica appartenente alla carriera direttiva equivalente a quella di "Administrator" (AD) nelle Istituzioni europee in settori inerenti alle questioni dell'Unione europea;
- d) avere una buona conoscenza operativa della lingua inglese;
- e) non essere mai stati impiegati o aver svolto tirocini presso le Istituzioni Europee.

La partecipazione è rivolta ai dipendenti regionali del Ruolo Unico della Dirigenza e del comparto non dirigenziale categoria "D" Funzionario Direttivo, in possesso dei suddetti requisiti.


##### 4.2 - PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

L'iter procedurale da seguire per la partecipazione a un tirocinio di breve durata, è lo stesso di quello sopra descritto per gli END al punto 2.1 del presente documento.

Nella considerazione che l'Amministrazione regionale potrà proporre un numero limitato di candidature di volta in volta stabilito dal bando/avviso del MAECI, qualora pervenisse un numero di candidature maggiore rispetto a quello stabilito, si terrà conto dell'ordine cronologico di presentazione della candidatura, previa verifica della completezza della documentazione richiesta.

Gli Uffici in indirizzo sono invitati a dare ampia diffusione a tutto il personale dell'Amministrazione regionale, delle presenti Linee guida che verranno pubblicate nel sito web istituzionale della Regione Siciliana.

Il Dirigente Generale del Dipartimento  
Regionale degli Affari Extraregionali  
(M. C. Stimolo)



Il Dirigente Generale del Dipartimento  
Regionale della Funzione Pubblica e del Personale  
(L. Giannarico)

